



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca

(Art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014)

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	06 dicembre 2016
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	5
2. Categorie di spesa ammissibili	6
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)	8
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio	9
5. Documentazione specifica richiesta per la misura	10
6. Localizzazione	10
7. Criteri di selezione	11
8. Intensità dell'aiuto	12

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

1. Misura

La presente Misura può essere attivata mediante procedura a "titolarità" ed a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 43
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca
Sottomisura	-
Finalità	Migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente, migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro e facilitare l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture
Beneficiari	Attivazione a Titolarità: Amministrazioni Pubbliche
	Attivazione a Regia: Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura; imprese di servizi per il settore pesca ed acquacoltura; enti pubblici; autorità portuali; altri organismi designati a tale scopo
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La Misura sostiene investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini con l'obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro.

A questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, le operazioni volte ad attuare, nell'ambito della stessa domanda di sostegno, il maggior numero di interventi fra quelli previsti dalla Misura.

Le operazioni attivabili tramite la Misura sono coerenti con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture per favorire una maggiore competitività della filiera ittica e per ridurre l'impatto ambientale.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura
Imprese di servizi per il settore pesca ed acquacoltura
Enti pubblici
Autorità portuali
Altri organismi designati a tale scopo
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca;
- investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini;
- investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all'asta, nei luoghi di sbarco e nei ripari di pesca¹;
- investimenti finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

Sono esclusi gli interventi finalizzati alla costruzione di infrastrutture *ex-novo* di porti, siti di sbarco e sale per la vendita all'asta.

¹ In coerenza con quanto indicato sia nell'art. 15 Reg. (UE) 1380/2013, sia nell'art. 8 par. 2 lett. b del Reg. (UE) 1379/2013 in merito all'obbligo di sbarco delle catture nonché per la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato.

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato², costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci (rifacimento pavimentazioni, impianti di illuminazione, arredo urbano, realizzazione sotto-servizi, impiantistica);
- acquisto di macchinari e attrezzature;
- impianti di rifornimento carburante, ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, ecc.;
- ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- costruzione, ammodernamento ed ampliamento di banchine;
- realizzazione o recupero scali di alaggio;
- recupero o nuova realizzazione di piccoli ripari di pesca;
- riqualificazione di sale per la vendita all'asta anche attraverso infrastrutturazioni immateriali (sistemi informativi di gestione della sala);
- realizzazione di impianti per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti marini;
- investimenti in macchinari ed attrezzature strettamente connessi alla funzionalità dei porti di pesca (travel lift, gru per alaggio);
- realizzazione o recupero scali di alaggio;
- acquisto di attrezzature e macchinari funzionali alla cantieristica per imbarcazioni da pesca; realizzazione o potenziamento impianti di produzione ghiaccio e di erogazione acque in area portuale da destinare esclusivamente ad operatori nel comparto della pesca;
- acquisto di edifici connesso ad ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale per i quali la spesa ammissibile non potrà superare il 20% della spesa globale dell'investimento medesimo al netto delle spese generali e al netto delle spese dello stesso;
- realizzazione di nuovi edifici connessa all'ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale la cui spesa massima ammissibile non può essere superiore il 30% dell'investimento complessivo al netto delle spese generali, al netto delle spese dello stesso e dell'impiantistica;
- riqualificazione di immobili esistenti per l'ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale: per tali iniziative la spesa massima ammissibile non potrà essere superiore al 30% dell'investimento complessivo al netto delle spese generali e al netto delle spese dello stesso e dell'impiantistica;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisti di beni immobili connessi alla Misura;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente;

² Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- attrezzature per l'attività: ammortamenti, noleggi e *leasing*;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca;
- dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
- segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
- analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori in porto, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.);
- guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro;
- generatori a efficienza energetica;

Acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*, in tema di *"Acquisto di materiale usato"*;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);

- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- costi/spese/oneri connessi alla costruzione nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all'asta;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

La relazione tecnica del progetto/operazione deve riportare gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese in relazione alle finalità della Misura.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- concessione in caso di interventi edilizi.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale/Provincia autonoma.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE	
O1	L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto Ambientale VAS
O2	L'operazione rispetta i principi della PCP

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic max		
T2	L'operazione contribuisce alla strategia macro regionale (ove pertinente)	C=0 NO C=1 SI		
T3	Età del rappresentante legale, nel caso che il richiedente sia un soggetto privato	C=0 Età max C=1 Età min		
T4	Il rappresentante legale è di sesso femminile, nel caso in cui il richiedente sia un privato	C=0 NO C=1 SI		
T5	L'operazione si inserisce in una strategia/progetto/piano finanziato anche con altre risorse finanziarie con particolare riferimento a Fondi SIE	C=0 NO C=1 SI		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	L'azienda è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Numero di pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa (art.43 par.1 Reg.(UE) 508/2014)	C=0 GT/N battelli min C=1 GT/N Battelli max		
O2	Numero di GT dei pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa (art.43 par.1 Reg.(UE) 508/2014)	C=0 GT/N battelli min C=1 GT/N Battelli max		
O3	Iniziative che prevedono investimenti per la realizzazione/ammodernamento di strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
O4	Iniziative che prevedono investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
O5	Iniziative che prevedono investimenti finalizzati ad accrescere l'efficienza energetica	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
O6	Iniziative che prevedono investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza dei pescatori	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

OPERAZIONE A REGIA				
O7	Investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento della sale per la vendita all'asta	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
O8	Iniziative finalizzati alla costruzione di piccoli ripari di pesca (par.3)	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
O9	Iniziative finalizzati all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca (par.3)	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
O10	Numero di posti barca creati e/o ammodernati (par.3)	C=0 N min C=1 N max		

8. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE³, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 ⁴ : possibile aumento di	10

³ Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."

⁴ Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

È possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell'atto di Concessione del sostegno.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.44

(ai sensi dell'art. 29 Reg. (UE) 508/2014)

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

- Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale -

(Art. 44, par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014)

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo  Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	06 dicembre 2016
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	6
2. Categorie di spesa ammissibili	6
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)	8
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio	9
5. Documentazione specifica richiesta per la misura	10
6. Localizzazione	10
7. Criteri di selezione	11
8. Intensità dell'aiuto	12

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

1. Misura

La presente Misura può essere attivata mediante procedura a "titolarità" ed a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	REG. (UE) n.508/2014, art. 44, par. 1, lett. a)
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Misura	MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Sottomisura	MISURA 1.44 (ai sensi dell'art. 29 Reg. (UE) 508/2014) - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - art. 44, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Promuovere il capitale umano, la creazione di posti di lavoro e il dialogo sociale. Aiutare i giovani che incontrano difficoltà nell'accedere al mercato del lavoro nel settore della pesca in un periodo di persistente crisi finanziaria, attraverso programmi di tirocinio e corsi su pratiche di pesca sostenibili e conservazione delle risorse biologiche delle acque interne
Beneficiari	Attivazione a Titolarità: Amministrazioni Pubbliche
	Attivazione a Regia: Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne; coniugi di pescatori autonomi; organizzazioni che promuovono le pari opportunità; Operatori privati accreditati che erogano servizi di formazione professionale.
Cambiamenti climatici	-
Ambito di applicazione	La Misura si applica alle <i>acque interne</i> , definite ai sensi dell'art. 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare di Montego Bay (1982), laddove si specifica che fanno parte delle acque interne dello Stato anche le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale.

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

Obiettivo della Misura è la promozione del capitale umano, volta ad accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività delle acque interne, con il fine di determinare un miglioramento della capacità progettuale e gestionale delle imprese incrementando la redditività e favorendo i collegamenti in rete, il dialogo sociale, lo scambio di buone pratiche e la

partecipazione delle donne ai processi decisionali. La Misura, pertanto, contribuisce ad un'occupazione sostenibile e di qualità e supporta la mobilità dei lavoratori, in linea con quanto previsto dagli del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 8).

La Misura promuove, altresì, il trasferimento di buone pratiche di pesca sostenibile e di conservazione delle risorse biologiche delle acque interne, dando priorità ai progetti di formazione in grado di garantire un elevato riscontro operativo. La possibilità di formare giovani pescatori a bordo di imbarcazioni da pesca con l'aiuto ed il tutoraggio di pescatori esperti offre un aiuto concreto alla creazione di nuovi posti di lavoro, favorendo nel contempo il ricambio generazionale. A questo è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, quelle operazioni che prevedono l'inserimento lavorativo del tirocinante.

Ulteriore obiettivo è quello di riconoscere il ruolo dei coniugi e dei conviventi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca, che possono beneficiare di sostegno per la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la divulgazione delle conoscenze e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 44 par. 1 lett. a) (ai sensi dell'art. 29) del Reg. (UE) n. 508/2014 è quello di sostenere la formazione professionale, l'apprendimento permanente e stimolare la divulgazione delle conoscenze contribuendo a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori nonché a promuovere il dialogo sociale.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
Coniugi di pescatori autonomi
Organizzazioni che promuovono le pari opportunità
Operatori privati accreditati che erogano servizi di formazione professionale
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell'art. 29: Il pescatore professionista ha almeno 50 anni di età ed è proprietario di una nave che opera esclusivamente nelle acque interne
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)

IL DIRIGENTE
Dot. Cosimo Carmelo Caridi

OPERAZIONE A REGIA
Par. 2 dell'art. 29: Il coniuge non è salariato né socio rispetto al richiedente
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell'art. 29: La formazione si svolge a bordo di un'imbarcazione da pesca che opera nelle acque interne
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell'art. 29: Il tirocinante ha età inferiore a 30 anni ed è riconosciuto come disoccupato dallo Stato Membro interessato
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell'art. 29: L'operazione prevede che il sostegno sia concesso solo per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri connessi
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- la formazione professionale, l'apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria;
- collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o della pesca a piedi;
- il dialogo sociale a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altre parti interessate.

Il sostegno di cui alla precedente lettera a) è concesso anche per la formazione di tirocinanti, disoccupati e di età inferiore ai 30 anni. Inoltre, il sostegno può essere concesso ai coniugi o ai conviventi di pescatori autonomi che non siano salariati e/o soci del pescatore e che partecipino abitualmente (alle condizioni previste dalla legislazione nazionale) all'attività del pescatore autonomo o svolgano compiti complementari.

Nel caso in cui il beneficiario si avvalga della collaborazione di un tirocinante, la formazione di cui alla precedente lettera a):

- può essere erogata esclusivamente a bordo di un peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale, da un pescatore professionista di almeno 50 anni di età e può avere una durata massima di due anni;
- formalizzata da un contratto tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio.

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, formazione professionale, l'apprendimento permanente, tirocinio biennale, collegamenti in rete, dialogo sociale);

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

- costi di investimento connessi all'attività di progetto (ad esempio, diffusione delle conoscenze, scambi di esperienze e buone pratiche).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- investimenti in programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione *report*, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e *leasing* di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida Spese Ammissibili (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Nel caso in cui il sostegno della Misura sia erogato per la formazione di un tirocinante o, in alternativa, del coniuge del pescatore professionale, il sostegno stesso si sostanzia nella retribuzione del collaboratore.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se tale imbarcazione da pesca è trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

IL DIRIGENTE
Dott. Cassino Carmelo Caridi

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento con l'evidenza del tipo di attività svolta, dei seminari (materiale impiegato, giornate degli eventi, animazione, ecc.), della qualifica del personale utilizzato, ecc.

In aggiunta agli elementi di cui sopra:

- nel caso in cui il beneficiario del sostegno sia il coniuge, o il convivente, del pescatore professionista, questo deve produrre documentazione attestante di non essere socio e/o salariato del pescatore, in alternativa è possibile produrre opportuna dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (vedesi allegato);
- nel caso in cui il beneficiario si avvalga della collaborazione di un tirocinante, quest'ultimo deve produrre apposita documentazione prevista dalla normativa nazionale, attestante il proprio stato di disoccupazione;

In ogni caso devono essere prodotti:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Nel caso in cui il beneficiario sia un pescatore autonomo, o nel caso in cui lo stesso pescatore sia coinvolto nell'operazione poiché coniuge del beneficiario, questo deve produrre copia della licenza di pesca professionale per le acque interne, che farà parte della documentazione a corredo della domanda di sostegno.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali.

In alternativa la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia autonoma.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE	
O1	L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto Ambientale VAS
O2	L'operazione rispetta i principi della PCP

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI		
T2	Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti dell'organo decisionale, ad eccezione del par. 3 dell'art. 29	C=0 Età/età media maggiore 40 C=1 Età/età media min		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Maggiore età del richiedente di cui all'art. 29, par. 3 (pescatore proprietario)	C=0 Età=50 C=1 Età max		
O2	Minore reddito del coniuge di cui all'art. 29, par. 2	C=0 val. max C=1 val. = 0		
O3	L'operazione prevede iniziative di cui al par. 1 lett. a) dell'art. 29	C=0 NO C=1 SI		

IL DIRIGENTE
Dott. *Cesario Carmelo Caridi*

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

O4	L'operazione prevede collegamenti in rete e scambi di buone pratiche tra le parti interessate, che promuovono il ruolo delle donne nella comunità di pescatori, applicabile ad interventi di cui al par. 1 lett. b) dell'art.29	C=0 NO C=1 SI		
O5	L'operazione prevede iniziative inerenti il dialogo sociale di cui al par. 1 lett. c) dell'art. 29	C=0 NO C=1 SI		
O6	Il tirocinante è di sesso femminile, applicabile ad interventi di cui all'art. 29, par. 3	C=0 NO C=1 SI		
O7	Minore età del tirocinante applicabile ad interventi di cui all'art. 29, par. 3	C=0 Età=30 C=1 Età min		
O8	Maggiore periodo di disoccupazione del tirocinante applicabile ad interventi di cui all'art. 29, par. 3	C=0 val. = 0 giorni C=1 val. max		
O9	L'operazione prevede iniziative che prevedono l'inserimento lavorativo del tirocinante (applicabile ad interventi di cui all'art. 29, par. 3 al termine del periodo formativo	C=0 NO C=1 SI		
O10	L'operazione prevede iniziative volte ad una formazione professionale del tirocinante (applicabile ad interventi di cui all'art. 29, par. 3) connessa al miglioramento delle tecniche di pesca, della salute e sicurezza al fine di una gestione sostenibile degli ecosistemi delle acque interne	C=0 NO C=1 SI		

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

8. Intensità dell'aiuto

Il sostegno per la *formazione professionale, l'apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria*, nel caso in cui sia riservato alla formazione di tirocinanti, disoccupati e di età inferiore ai 30 anni, è concesso a pescatori professionisti per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri connessi.

Tale sostegno è calcolato a norma dell'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto della situazione economica e del tenore di vita dello Stato membro interessato e non supera un importo massimo di 40.000 Euro per ciascun beneficiario nel periodo di programmazione.

Per tutte quante le altre operazioni previste in seno alla Misura, è prevista un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai

IL DIRIGENTE
Dott. *Cosima Carmelo Caridi*

12

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale ¹ : possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 ² : possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

¹ I punti percentuali aggiuntivi sono riconosciuti nei casi in cui si tratti di interventi connessi alla pesca costiera artigianale operata nelle acque costiere sottese alla linea di base.

² Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze*

Misura 1.44

(ai sensi dell'art. 32 Reg. (UE) 508/2014)

**Pesca nelle acque interne e fauna e flora
nelle acque interne**

- Salute e sicurezza -

(Art. 44, par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014)

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	06 dicembre 2016
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	5
2. Categorie di spesa ammissibili	6
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)	8
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio	10
5. Documentazione specifica richiesta per la misura	11
6. Localizzazione	11
7. Criteri di selezione	12
8. Intensità dell'aiuto	13

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 44, par.1, lett. b)
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Sottomisura	MISURA 1.44 (ai sensi dell'art. 32 Reg. (UE) n. 508/2014) – Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - art. 44, par. 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.
Beneficiari	Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne; Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne.
Cambiamenti climatici	-
Ambito di applicazione	La Misura si applica alle <i>acque interne</i> , definite ai sensi dell'art. 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare di Montego Bay (1982), laddove si specifica che fanno parte delle acque interne dello Stato anche le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale.

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura¹

La misura è volta a determinare migliori condizioni igieniche, di sicurezza e lavorative dei pescatori, in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle Pmi previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Tale miglioramento è essenziale per sopperire alla vetustà delle imbarcazioni da pesca e migliorare le condizioni dei pescatori; a questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, sia le operazioni riguardanti le imbarcazioni più vetuste sia quelle che, nel recente passato, hanno imbarcato il maggior numero di pescatori.

¹ Nell'ambito del presente paragrafo con "pesca" ci si riferisce, comunque, all'attività esercitata nelle acque interne.

La Misura sostiene gli investimenti destinati a sicurezza, condizioni di lavoro, salute e igiene a bordo, dando altresì priorità alla salubrità del prodotto, a condizione che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli investimenti devono essere ammissibili ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del Reg. (UE) n. 531/2015
Le imbarcazioni oggetto di finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro
Le imbarcazioni oggetto di finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa su igiene e salute
Se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di investimento e per la stessa imbarcazione
Se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario
L'imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 44, par. 5, lett. a)
Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

La Misura finanzia investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale in materia di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.

Se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione; allo stesso modo, se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione.

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato², costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Come riportato al precedente par. 1.2, sono previsti investimenti volti a migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori. In analogia a quanto previsto per la Misura 1.32, si riportano le seguenti spese sovvenzionabili tramite il FEAMP di cui al Reg. delegato (UE) 531/2015, capo III:

Interventi sulla **sicurezza** - Acquisto ed installazione di:

- zattere di salvataggio;
- sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
- localizzatori personali satellitari quali radioboe di localizzazione di sinistri, eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
- dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
- segnali di soccorso;
- dispositivi lanciasagole;
- sistemi di recupero dell'uomo in mare;
- apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiama, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
- porte tagliafuoco;
- valvole d'intercettazione del carburante;
- rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
- pompe e allarmi di sentina;
- apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite;
- porte e boccaporti stagni;
- protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete;
- corridoi e scale di accesso;
- illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
- sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
- videocamere e schermi di sicurezza;
- armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Interventi in merito al miglioramento delle **condizioni sanitarie** per i pescatori a bordo dei pescherecci:

- acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
- acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;

² Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

- prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
- dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
- campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

Interventi in merito al miglioramento delle **condizioni igieniche** per i pescatori a bordo dei pescherecci:

- servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
- impianti di cucina e cambuse;
- depuratori per la produzione di acqua potabile;
- attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
- guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

Interventi in merito al miglioramento delle **condizioni di lavoro** per i pescatori a bordo dei pescherecci:

- parapetti e ringhiere del ponte;
- strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
- elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;
- attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli;
- vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
- dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
- abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
- segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
- analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
- guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo.

Sono considerati ammissibili altresì:

- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla realizzazione del progetto;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Le spese generali possono essere imputate all'operazione, con calcolo pro-quota, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Le spese generali sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese

del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Non sono ammissibili i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo

Nello specifico della Misura in oggetto ed ai sensi dell'art. 32 del Reg. 508/2014, si riterranno escluse dal sostegno tutte quelle spese che non contribuiranno a finanziare investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature che vadano oltre i requisiti minimi imposti dal diritto dell'Unione o nazionale in materia di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.

IL DIRIGENTE
Dott.  Carmelo Caridi

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

In generale, il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Inoltre, è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- mantenere il possesso e la destinazione d'uso degli investimenti finanziati per 5 anni a decorrere dalla data del pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se tale imbarcazione da pesca è trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4,1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

La relazione tecnica del progetto/operazione deve esplicitare che qualsiasi intervento posto in essere e che beneficia del sostegno della presente Misura, deve essere implementato oltre gli obblighi minimi già previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

La relazione deve altresì evidenziare come ed in che misura gli interventi realizzati migliorino le condizioni di igiene e/o salute e/o sicurezza e/o lavoro dei pescatori a bordo delle imbarcazioni da pesca.

Al momento della presentazione della domanda, il beneficiario privato deve altresì produrre:

- la propria licenza di pesca professionale per le acque interne.
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.
- opportuna dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
per l'investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per la stessa imbarcazione da pesca;
 e/o
per l'investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia Autonoma.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media maggiore 40 C=1 Età/età media min		
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Numero di pescatori a bordo calcolato come media dei due anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno	C=0 N=1 C=1 N max		
O2	Età dell'imbarcazione	C=0 Età = 0 C=1 Età max		
O3	L'operazione prevede investimenti che migliorano le condizioni di igiene e salute a bordo	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O4	L'operazione prevede investimenti che migliorano le condizioni di sicurezza dei pescatori a bordo	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O5	L'operazione prevede la redazione di guide e manualistica	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

8. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale ³ ; possibile aumento di	30
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di Pmi; riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

È possibile l'erogazione per anticipazione del 40% entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell'atto di assegnazione/concessione del sostegno.

IL DIRIGENTE
Dott. Costantino Carmelo Caridi

³ I punti percentuali aggiuntivi sono riconosciuti nei casi in cui si tratti di interventi connessi alla pesca costiera artigianale operata nelle acque costiere sottese alla linea di base.



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.44

(ai sensi dell'art. 38 Reg. (UE) 508/2014)

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

- Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente e adeguamento della pesca alla protezione della specie -

**(Art. 44, par. 1 lett. c) del Reg. (UE) n.
508/2014)**

IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	06 dicembre 2016
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	5
2. Categorie di spesa ammissibili	6
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)	7
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio	8
5. Documentazione specifica richiesta per la misura	9
6. Localizzazione	10
7. Criteri di selezione	10
8. Intensità dell'aiuto	11

IL DIRIGENTE
Dott. Corrado Carnesio Caridi

1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 44, par.1, lett. c)
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Misura	MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Sottomisura	MISURA 1.44 (ai sensi dell'art. 38 Reg. (UE) 508/2014) – Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente e adeguamento della pesca alla protezione delle specie - art. 44, par. 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Ridurre l'impatto della pesca sulle acque interne, favorire l'eliminazione graduale dei rigetti nelle acque interne e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche vive delle acque interne conformemente all'art. 2, par. 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013.
Beneficiari	Proprietari di imbarcazioni da pesca; organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro.
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico
Ambito di applicazione	La Misura si applica alle <i>acque interne</i> , definite ai sensi dell'art. 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare di Montego Bay (1982), laddove si specifica che fanno parte delle acque interne dello Stato anche le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale.

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura¹

La Misura è volta a tutelare l'ambiente ed a promuovere l'uso efficiente delle risorse in linea con l'Obiettivo Tematico 6. L'obiettivo è quello di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente delle acque interne, favorire l'eliminazione graduale dei rigetti e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche vive conformemente all'approccio precauzionale previsto dal Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020. L'intento è quello di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

¹ Nell'ambito del presente paragrafo con "pesca" ci si riferisce, comunque, all'attività esercitata nelle acque interne.

In sintesi, ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014, la misura concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione di catture fissati nella PCP ed alla limitazione dell'impatto sugli ecosistemi.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 44, par. 5, lett. a)
Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione
Gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o del pertinente diritto nazionale adottato nel contesto di regionalizzazione di cui al Reg. (UE) n. 1380/2013
I riferimenti all'ambiente devono essere intesi come riferimenti all'ambiente in cui opera l'imbarcazione dedicata alla pesca nelle acque interne
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- investimenti destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;
- investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'articolo 15 del Reg. (UE) n. 1380/2013;
- investimenti destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo;
- investimenti destinati ad attrezzature che proteggono gli attrezzi e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato², costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili, correlate al progetto:

- investimenti in attrezzature materiali funzionali agli interventi finanziati dalla Misura;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle operazioni;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.);
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Tutte le voci di spesa, devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

² Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*, in tema di *"Acquisto di materiale usato"*;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;

- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alla prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se tale imbarcazione da pesca è trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Al momento della presentazione della domanda, il beneficiario privato deve altresì produrre:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- opportuna dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue: *per l'investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di attrezzatura, sullo stesso tipo di imbarcazione da pesca.*

Nel caso in cui il beneficiario sia il proprietario di una imbarcazione da pesca/pescatore, questo deve produrre copia della licenza di pesca professionale per le acque interne, che farà parte della documentazione a corredo della domanda di sostegno.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, la relazione tecnica del progetto/operazione deve dimostrare che gli attrezzi da pesca o le attrezzature oggetto del sostegno presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio, rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma dell'Unione o del pertinente diritto nazionale.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

IL DIRIGENTE
Dott.  Carlo Carnesio Caridi

6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia autonoma.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media >40 C=1 Età/età media min		
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Numero di giorni di pesca svolti dall'imbarcazione di cui all'art. 38, par. 5, lett. a) (in caso di richiedente diverso dal pescatore) nei due anni civili precedenti (730 gg) la data di presentazione della domanda	C=0 N = 0 C=1 N val. max		
O2	Età dell'imbarcazione	C=0 Età =0 C=1 Età max		
O3	L'operazione prevede investimenti per attrezzature volte a ridurre l'impatto ambientale, in particolare sui fondali	C=0 NO C=1 SI		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

8. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

Sempre in deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg.(UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale ³ : possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 ⁴ : possibile aumento di	10
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

³ I punti percentuali aggiuntivi sono riconosciuti nei casi in cui si tratti di interventi connessi alla pesca costiera artigianale operata nelle acque costiere sottese alla linea di base.

⁴ Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

È possibile l'erogazione per anticipazione del 40% entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell'atto di assegnazione/concessione del sostegno.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze*

Misura 1.44

(ai sensi dell'art. 39 Reg. (UE) 508/2014)

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

- Innovazione connessa alla conservazione delle
risorse biologiche -

**(Art. 44, par. 1 lett. c) del Reg. (UE) n.
508/2014)**

IL DIRIGENTE
Dott.  Carlo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	06 dicembre 2016
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

IL DIRIGENTE
Dott. *Cosimo Carmelo Caridi*

2

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	5
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	6
2. Categorie di spesa ammissibili	6
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)	7
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio	9
5. Documentazione specifica richiesta per la misura	10
6. Localizzazione	10
7. Criteri di selezione	11
8. Intensità dell'aiuto	12

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

1. Misura

La presente Misura può essere attivata mediante procedura a "titolarità" ed a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 44, par.1, lett. c)
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Misura	MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Sottomisura	MISURA 1.44 (ai sensi dell'art. 39 Reg. (UE) 508/2014) – Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche - art. 44, par. 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Contribuire all'eliminazione graduale dei rigetti nelle acque interne e delle catture accessorie, facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche delle acque interne vive e ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente e l'impatto dei predatori protetti
Beneficiari	Attivazione a Titolarità: Amministrazioni Pubbliche
	Attivazione a regia: Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne, in collaborazione con organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro, Enti pubblici in collaborazione con organismi scientifici o tecnici riconosciuti dallo Stato Membro, Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro, Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne, in collaborazione con organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro, Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico
Ambito di applicazione	La Misura si applica alle <i>acque interne</i> , definite ai sensi dell'art. 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare di Montego Bay (1982), laddove si specifica che fanno parte delle acque interne dello Stato anche le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura¹

L'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche è incentrata su iniziative volte alla riduzione delle catture fissate e la limitazione dell'impatto sugli ecosistemi delle acque interne in linea con gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 6). Viene incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici e pescatori, indirizzando le attività di innovazione tecnologica (miglior selettività dei mestieri, basso impatto ambientale, riduzione degli scarti), di azioni di divulgazione, di investimenti per la modulazione/regolazione di anomalie ecologiche.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dal richiamato art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di promuovere l'innovazione volta allo sviluppo di modelli di sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche vive delle acque interne e la coesistenza con i predatori protetti.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne, in collaborazione con organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro
Enti pubblici in collaborazione con organismi scientifici o tecnici riconosciuti dallo Stato Membro
Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro
Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne, in collaborazione con organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro
Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 44, par. 5, lett. a)
Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione
L'operazione non riguarda interventi di pesca sperimentale, ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 508/2014
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

¹ Nell'ambito del presente paragrafo con "pesca" ci si riferisce, comunque, all'attività esercitata nelle acque interne.

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche od organizzative che riducano l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente;
- sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche di cattura più efficaci e maggiore selettività degli attrezzi da pesca;
- sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche od organizzative che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche vive;
- sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche od organizzative volte alla coesistenza con i predatori protetti.

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- investimenti in attrezzature materiali funzionali agli interventi finanziati dalla Misura;
- servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di ricerca;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente;
- spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.);
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e

ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Le spese generali possono essere imputate all'operazione, con calcolo pro-quota, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

IL DIRIGENTE 8
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se tale imbarcazione da pesca è trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

La relazione tecnica del progetto/operazione deve riportare gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese dell'innovazione proposta sulla conservazione delle risorse biologiche ed eventuale coesistenza con i predatori protetti.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve presentare copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Nel caso in cui il beneficiario sia un pescatore/proprietario di imbarcazioni da pesca, questo deve allegare alla domanda di sostegno la propria licenza di pesca per le acque interne.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali.

In alternativa e nel caso di applicazione "a regia", la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia autonoma.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE	
O1	L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto Ambientale VAS
O2	L'operazione rispetta i principi della PCP

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggi o $P = C \cdot Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, nel caso di soggetto privato	C=0 NO C=1 SI		
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale, nel caso di soggetto privato	C=0 Età/età media >40 C=1 Età/età media min		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione prevede iniziative che introducono nuove conoscenze tecniche ed organizzative che riducano l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente	C=0 NO C=1 SI		
O2	Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti	C=0 N=1 C=1 N max		
O3	Numero di imprese coinvolte nell'operazione	C=0 N=0 C=1 N max		
O4	L'operazione prevede innovazioni per lo sviluppo di nuove tecniche di cattura che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche e la coesistenza con i predatori protetti	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O5	L'operazione prevede iniziative per innovazioni tecnologiche finalizzate a promuovere la riduzione delle catture indesiderate ed una pesca sostenibile per gli ecosistemi delle acque interne	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

DIRIGENTE
Dott. *Carmelo Caridi*

8. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE², qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale ³ : possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 ⁴ : possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

² Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."

³ La pesca nelle acque interne non è assimilabile alla pesca costiera artigianale. Tuttavia, nella definizione di acque interne, sono incluse quelle acque costiere rientranti nel perimetro delle linee di base in cui è possibile effettuare pesca costiera artigianale.

⁴ Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.